



Informazioni Previdenziali

(Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)

Numero - 4
Aprile 2005

Lavoro intermittente

Determinazione per versamento contributi

Il Ministero del Lavoro con **decreto del 30/12/2004** ha determinato la retribuzione convenzionale per il versamento della differenza contributiva da parte dei lavoratori assunti con contratto intermittente. I lavoratori pertanto possono a domanda, versare la contribuzione ai fini dell'assicurazione per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sulla differenza della retribuzione, per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria in cui abbiano percepito una retribuzione ovvero abbiano usufruito dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 36 del decreto legislativo n° 276 del 10 Settembre 2003.

Gestione separata

Denuncia dei compensi corrisposti nel 2004

Con **messaggio n° 11587 del 11/3/2005, l'INPS**, comunica che i pagamenti fatti nel 2004 ai collaboratori Coordinati e Continuativi, compresi i collaboratori a progetto, ai lavoratori autonomi occasionali e agli incaricati alle vendite a domicilio devono essere denunciati, tramite il modello **Gla**, entro il 31 marzo 2005, su supporto cartaceo ed entro il **2 maggio 2005 su supporto magnetico** o con **l'invio telematico**.

Le somme versate ai lavoratori del gennaio 2005 devono essere denunciate mensilmente, in via telematica.

Maternità

Interdizione dal lavoro concessa dai servizi Ispettivi delle D.P.L.

Il Consiglio di Stato ha fornito una interpretazione sistematica della disciplina sulla concessione delle interdizioni anticipate e prorogate.

L'indennità di maternità non è erogabile dopo la cessazione del rapporto di lavoro per i periodi di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro ai sensi delle lettere b),c), comma 2 dell'art.17 del Decreto legislativo 26/3/2001, n° 151.

Se l'interdizione anticipata di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 17 del Dlg.151/2001 viene concessa con vari provvedimenti e con soluzione di continuità tra l'uno e l'altro, l'indennità di maternità non è erogabile qualora siano trascorsi più di 60 giorni tra la sospensione o cessazione del rapporto di lavoro e i provvedimenti. (**Circolare INPS n° 50 del 17/3/2005**).

Ammortizzatori Sociali

Indennità di Disoccupazione

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ed è entrato in vigore il Decreto Legge con le misure, previste dal Governo, a sostegno della competitività.

Senza entrare nel merito dell'insieme del provvedimento, peraltro contestato, punto per punto dalla CGIL (Vd. Articolo di Rassegna Sindacale n° 11), diamo comunque informazione sulla norma che riguarda l'aumento dell'Indennità di Disoccupazione.

Nel Dlg. viene elevata la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione a sette mesi per i soggetti con meno di 50 anni e a dieci per chi ha almeno 50 anni.

La percentuale di commisurazione alla retribuzione dell'indennità **è elevata al 50%** per i primi sei mesi ed è fissata al **40%** per i successivi tre e al **30%** per gli ulteriori mesi.

Confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con meno di 50 anni e di nove mesi per i soggetti con età superiore.

Ricostituzione automatica delle pensioni che subiscono variazioni per aumento della rendita Inail

L'Inps ha comunicato (*Msg. n°15288 del 13/4/2005*) che ha provveduto ad elaborare le pensioni che subiscono variazioni a seguito dell'aumento, dal 1 gennaio 2004, delle rendite erogate dall'Inail, per questo:

- a) pensioni soggette al regime di incumulabilità con le rendite da infortunio previste dall'art. 1 comma 43, della legge 335/95;
Il nuovo importo di pensione viene erogato dal mese di maggio 2005.
- b) I conguagli a credito sono stati memorizzati sull'archivio conguagli e saranno posti in pagamento con **la rata di maggio 2005.**
- c) I conguagli a debito saranno effettuati in modo graduale a partire dalla rata del 1 maggio e quelli di importo fino a 10,33 euro saranno recuperati in unica soluzione.

Bonus per lavoratori in Cassa Integrazione Sospensione della facoltà di richiedere il "bonus"

I lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS, che non abbiano in precedenza esercitato la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 12, della Legge 243/2004, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare la predetta facoltà, fatto salve le istanze presentate fino alla durata di entrata in vigore della legge di conversione del Dlgs entrato in vigore il 5/12/2004.

Per periodo di ammissione alla CIGS si intende l'arco temporale per il quale, da specifico decreto del Ministro del Lavoro, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale. Il Ministero del Lavoro ha anche precisato che il divieto di esercitare la rinuncia all'accredito contributivo riguarda i soli lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale.
Msg. Inps 15728 del 15/4/2005.

Retribuzioni e redditi pensionabili Aggiornate le tabelle

Con la **circolare n° 54 del 25/3/2005** l'INPS ha pubblicato le tabelle dei minimali e dei limiti di redditi per il calcolo delle pensioni. La variazione negli indici dei prezzi al consumo è il 2%. Lo 0,1% in più del coefficiente revisionale di perequazione automatica fissato dal decreto 20/11/04 (Economia e Lavoro). Il conguaglio 2005 sarà effettuato con la rivalutazione delle pensioni 2006. L'Inps ha rideterminato i valori 2005 riguardanti i limiti di reddito ai fini della riduzione percentuale degli assegni di invalidità, i limiti di reddito per la riduzione percentuale delle pensioni ai superstiti, le fasce di retribuzione e del reddito pensionabili, il massimale della base contributiva e pensionabile e tutti gli altri parametri.

Assegni straordinari di sostegno al reddito Dipendenti delle aziende del credito cooperativo

La riforma del sistema pensionistico (243/04) ha modificato i requisiti di accesso all'anzianità dal 1 Gennaio 2008. In deroga, i beneficiari di assegno straordinario che perfezionano i requisiti dopo il 31/12/2007, potranno accedere alla pensione di anzianità con le norme previdenti solo nel numero di 10.000 unità, in concorrenza con i lavoratori in mobilità.
Con messaggio n° 15774 del 18/4/2005 l'INPS ha comunicato che dal monitoraggio effettuato dall'Istituto **è risultato che il tetto dei 10.000 unità è esaurito.**

Amianto

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

L'Inps ha emesso la circolare **n° 58 del 15/4/2005** riguardante le modalità di attuazione dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n° 269, convertito con modificazioni dalla Legge 2003, n° 326, concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto.

Si ricorda che **entro il 15 Giugno 2005** i lavoratori non assicurati INAIL devono presentare alle sedi INAIL di residenza, a pena di decadenza del diritto, la domanda di accertamento e di certificazione.

Stesso obbligo di presentazione della domanda di accertamento è previsto anche per gli assicurati INAIL, qualora non abbiano già provveduto in tal senso.

La circolare INPS riferisce anche che il Ministero del Lavoro ha chiarito *“ che ai lavoratori per quali è documentata da Ente diverso dall'INAIL, una malattia professionale da amianto, deve essere riconosciuto, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il beneficio della maggiorazione per l' 1,5 del periodo di esposizione coperto da contribuzione obbligatoria”*.

Salari medi e convenzionali Anno 2005

Per prestazioni economiche di malattia, di maternità e tubercolosi

La **circolare INPS n° 59 del 19/4/2005** ha comunicato gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all'indennità di tubercolosi i criteri indicati nella circolare valgono soltanto per i primi 180 giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all'indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all'indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa.

Le categorie interessate sono:

- Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità e tubercolosi)
- Lavoratori soci di cooperative (malattia, maternità e tubercolosi)
- Compartecipanti familiari de piccoli coloni (malattia, maternità e tubercolosi)
- Lavoratori italiani operanti all'estero (malattia, maternità e tubercolosi)
- Lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (maternità);

Gli importi (anno 2005) si prendono a riferimento per le prestazioni:

- Lavoratori iscritti alla gestione separata (malattia e maternità)
- Assegni di maternità dei Comuni
- Assegni di maternità dello Stato
- Congedo parentale ex art. 34 comma 3 D.lgs. 151/2001

INPDAP

Denuncia mensile analitica

A partire dal 2005 tutti gli Enti sostituiti di imposta, iscritti all' Inpdap, devono trasmettere all'Istituto mensilmente e per via telematica, i dati anagrafici, retributivi e contributivi relativi ai propri dipendenti entro e non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento.

Tale obbligo è stato introdotto dall'art. 44 della legge 326/2003.

Con **nota del 15/2/2005**, il direttore generale dell' INPDAP ha disposto la proroga al maggio 2005 del termine previsto per l' invio dei dati relativi al mese di Gennaio, Febbraio e Marzo.

Per questi tre mesi è possibile trasmettere le relative denunce anche separatamente per ogni singolo mese, in luogo della prevista denuncia del corrente mese (Marzo) e della denuncia riguardante i periodi arretrati (Gennaio e Febbraio).

Pensioni Statali

Subentro dell' Inpdap nella gestione

Con **circolare n° 67 del 16/12/2004**, L' INPDAP, comunica il subentro alle amministrazioni statali, nell'applicazione degli istituti pensionistici relativi ai dipendenti statali, per le domande presentate a decorrere dal 1 Ottobre 2005, nonché alla liquidazione delle pensioni aventi decorrenza dalla medesima data.

Entro il trentesimo giorno dall'avvenuta pubblicazione nella G.U. della presente circolare, ogni amministrazione interessata è tenuta a prendere contatti con l' INPDAP per i necessari atti d'intesa circa il subentro nella gestione di competenza in materia pensionistica da parte di questo Istituto.

Viene inoltre, sottolineato che **tutte le prestazioni pensionistiche relative al personale delle Amministrazioni statali, a decorrere dal 1/10/2005, saranno liquidate e pagate esclusivamente in modalità definitiva, senza prevedere la possibilità da parte delle Amm/ni in parola, di determinare un trattamento provvisorio.**

Titolari di più pensioni

Circolare Inpdap n° 7 del 23/3/2005

La circolare precisa alcuni aspetti dell'assoggettamento Irpef dei titolari di più trattamenti pensionistici e di rivalutazione automatica delle pensioni.

A seguito dell'aggiornamento dell'aliquota media, L'inpdap regolarizzerà dal 1 Gennaio 2005, i pagamenti eseguiti e, quindi, rideterminerà la rata continuativa di pensione da Aprile.

Le differenze tra l'Irpef gravante sulla pensione e quella ricalcolata saranno così regolarizzate:

- Le somme a credito saranno corrisposte assieme alle competenze di Aprile, qualora inferiori a 1,500 euro;
- Gli importi superiori dovranno essere corrisposti dalle sedi provinciali e territoriali, previo accertamento del diritto al rimborso e conseguente rettifica dei dati, per la corretta emissione del CUD.
- Le differenze a debito, inferiori a 15 euro, saranno recuperate in un'unica soluzione sulla rata di Aprile, mentre quelle superiori, saranno recuperate in 5 rate, da Aprile fino ad Agosto 2005.

Sentenze di Rilievo

Rapporto di Lavoro

Concetto di retribuzione adeguata

Per determinare le differenze di retribuzione dovute in base all'art. 36 della Costituzione, non si deve tener conto della 14ª mensilità prevista dal CCNL di riferimento.

Lo afferma la Cassazione, Sez. lavoro con **sentenza del 3/2/2005 n° 2144**.

Infatti, nel caso di richiesta di pagamento di differenze di retribuzione, nel concetto di retribuzione adeguata (tale da garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa) rientra anche la 13ª mensilità, di cui pertanto il giudice deve tener conto ai fini della determinazione delle differenze dovute, considerato il carattere generalizzato di tale istituto, ma non la 14ª ed altre eventuali mensilità aggiuntive.

Inoltre, il giudice può fare riferimento, come parametro di adeguatezza, alle tabelle previste dal CCNL di categoria, anche se il datore di lavoro non è iscritto all'associazione imprenditoriale che lo ha stipulato.

Sciopero

Comunicazione (sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n° 23552 del 17/12/2004)

Lo sciopero è valido anche se non comunicato formalmente.

Lo ha stabilito la Cassazione, in relazione a un lavoratore che si era astenuto (con altri) dalla prestazione lavorativa, in quanto l'azienda aveva comunicato una variazione dell'orario di lavoro ritenuta inaccettabile.

L'azienda aveva quindi proceduto a licenziarli con l'addebito di grave insubordinazione. La Cassazione ha affermato che, anche se la variazione dell'orario di lavoro rientra nei poteri imprenditoriali, nel caso in esame il licenziamento era illegittimo perché lesivo del diritto di sciopero. Infatti i lavoratori hanno diritto di scioperare per la tutela di interessi collettivi, anche di natura non salariale ed anche di carattere politico generale, purchè incidano sui rapporti di lavoro.

Imprese di servizi

Escluse dalla cassa Integrazione e Indennità di mobilità

Le imprese di servizi, pur appartenendo al Terziario, non possono essere equiparate alle imprese commerciali e, pertanto, sono escluse dalla Cigs e dall'indennità di mobilità.

Infatti, il DI 148/93 che ha previsto l'estensione di Cigs e mobilità alle imprese commerciali, non ammette interpretazioni estensive.

L'inquadramento nello stesso settore, ai fini previdenziali, di imprese con attività diverse sul piano economico non comporta l'automatica estensione del regime giuridico. Inoltre, la Cigs e mobilità non sono di generale applicazione e sono riconosciute soltanto a settori di imprese specificamente individuati dalla legge.

Sentenza della Cassazione sez. Lavoro del 2/3/2005 n° 4375

Licenziamento

Forma verbale

In base all'art. 2 della legge 604/1966, il licenziamento verbale è inefficace.

Se viene effettuato da un'azienda con meno di 16 dipendenti, il mancato rispetto della forma scritta configura un'inadempienza contrattuale, disciplinato dalle regole generali e non dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

L'inadempienza della forma scritta si presume colpevole a meno che il datore di lavoro non dimostri che è stato determinato da cause a lui non imputabili.

Al lavoratore spetta il risarcimento qualora dimostri l'esistenza del danno emergente e del lucro cessante derivanti da licenziamento.